

# COMUNE DI CERANO

## Tempi di pagamento dell'Amministrazione - Art. 33 D.Lgs. 33/2013

---

Indicatore tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2023: **-7,09**

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Nel periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 213/2002 è pari ad € 0,00

L'ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici al 31/03/2023

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Totale Debiti             | € 0,00 |
| Totale Imprese Creditrici | 0      |

Adempimenti al fine di garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. n. 78 convertito nella legge n. 102/2009 - Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 integrato e modificato dal D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 - DPCM 22/9/2014 che ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e, dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

### Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

### Definizioni

**"transazione commerciale"**, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

**"giorni effettivi"**, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

**"data di pagamento"**, la data di trasmissione del mandato di pagamento in tesoreria;

**"data di scadenza"**, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

**"importo dovuto"**, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

### Esclusioni

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso